

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: New Club Voyage (polizza collettiva n. 8 427 290)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo acquistato con finanziamento o leasing concesso da Volkswagen Bank GmbH.



Che cosa è assicurato?

Autovetture con targa italiana ad uso privato, a noleggio breve con o senza conducente (anche Flotte), taxi, veicoli adibiti a scuole guida o autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 60 q.li.

Garanzie di base:

- ✓ Furto (totale e parziale)
- ✓ Incendio
- ✓ Garanzie complementari: ricorso terzi, spese di rimozione e parcheggio, danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate, spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi, spese di Immatricolazione, Perdita di Possesso, Procura a Vendere; danni a Veicolo a causa del trasporto di vittime della strada; spese di dissequestro; lesioni subite da Animali Domestici Trasportati; ripristino dispositivi di sicurezza; Impedimento alla mobilità; nessun degrado su batterie per veicoli elettrici
- ✓ Cristalli
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Eventi sociopolitici
- ✓ Mini-collisione
- ✓ Bonus Fedeltà
- ✓ Valore a nuovo 12 mesi
- ✓ Assistenza

Garanzie Opzionali:

- ✓ **Pack Plus:** composto dall'assenza di degrado sui danni parziali (esclusi i danni a batterie, pneumatici, motore e alle sue parti e a tutte le parti meccaniche soggette ad usura) fino a 36 mesi, dall'aumento massimali Rottura Cristalli (ad esclusione del tettuccio panoramico) e dalla Garanzia Urto o Collisione con animale selvatico
- ✓ **Kasko**
- ✓ **Kasko a massimale**
- ✓ **Collisione**
- ✓ **Pack Auto:** Riacquisto franchigie coperte da una polizza CVT del cliente; Bonus fedeltà; Garanzia Pneumatici; Perdita del contenuto
- ✓ **Pack VIC:** fatturato protetto, Perdita del Contenuto, veicolo in sostituzione



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicolo ad uso pubblico



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Dolo o colpa grave
- ! Guida senza regolare patente
- ! Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti,
- ! Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali
- ! Appropriazione indebita
- ! Atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni
- ! Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario
- ! Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici, fenomeni sismici, grandine e fenomeni naturali in genere, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni.
- ! Sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi

Limitatamente alle garanzie Furto e Incendio, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art. 2 (Esclusioni garanzia Furto e Incendio), pag. 8 delle Condizioni di assicurazione.

Limitatamente alla garanzia Cristalli, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art.2 (Esclusione garanzia Cristalli), pag. 10 delle Condizioni di assicurazione.

Limitatamente alla garanzia Eventi Naturali, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art. 3 (Esclusione garanzia Eventi Naturali), pag. 11 delle Condizioni di assicurazione.

Limitatamente alla garanzia Eventi Sociopolitici, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art. 3 (Esclusioni garanzia Eventi Sociopolitici), pag. 12 delle Condizioni di assicurazione.

Limitatamente alle garanzie Collisione/Minicollisione, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto agli artt. 3 (Esclusione delle garanzie Collisione e Minicollisione).

Principali limiti:

Le garanzie possono essere soggette ai limiti e a scoperti/franchigie indicati nel contratto

Garanzia Valore a nuovo : operante solo in caso di perdita totale e per Veicoli immatricolati da meno di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero (a condizione che: - se il veicolo perduto è di una marca del Gruppo Volkswagen, ne venga riacquistato un altro della stessa marca di valore non inferiore; - se invece il veicolo perduto è di una marca diversa, ne venga riacquistato un altro presso la Rete ufficiale del Gruppo Volkswagen o presso il dealer dove è stato acquistato il veicolo assicurato).

! Le garanzie di cui ai PACK Auto e VIC sono operanti per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.
- ✓ L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Enablia S.p.A. – Via Roberto Bracco 6 - 20159 Milano – al numero verde 800 17 80 45 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057) o alla mail vw@enablia.eu. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti. Per la GARANZIA ASSISTENZA l'Assicurato deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società IMA SERVIZI S.C.A.R.L. – Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 642772 dall'Italia e +39 02 24 128 464 dall'Estero.



Quando o come devo pagare?

Il premio corrisposto dall'Aderente è comprensivo di imposta. Il premio deve essere versato in un'unica soluzione in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative mediante bonifico dal Contraente, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Bank GmbH. Il premio prevede dei coefficienti di durata legati alla svalutazione del veicolo pertanto, in caso di durata poliennale, il premio per le annualità successive avrà un peso minore rispetto all'importo complessivo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno per la durata indicata sul certificato di assicurazione e cessa alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta. Il contratto non prevede tacito rinnovo. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura. Non ci sono periodi di carenza delle coperture. Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza: la Società rimborserà all'aderente/assicurato il premio versato al netto degli oneri di legge.

In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'aderente/assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile Enablia S.p.A., Via Roberto Bracco 6, 20159 - Milano, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: NEW CLUB VOYAGE (Polizza Collettiva n. 8 427 290)

Aggiornamento: Febbraio 2026

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 1 929 276 135.54 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 841 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1 252 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 340% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 150%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1 586 912 225.43 euro di cui per riserve 1 011 770 144.93 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1 226 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 306 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1 929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la **legge italiana**.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei confronti dell'Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli di clienti di Volkswagen Bank GmbH.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

Garanzie di base:

Incendio: Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori e optional stabilmente fissati (compresi gli audio-fonovisivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili), a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine.

Furto: Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati.

Garanzie Complementari:

Ricorso terzi: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione fino all'importo di € 160.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio del veicolo assicurato a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del dispositivo del DL. 209 del 7 settembre 2005;

Spese di rimozione e parcheggio: In caso di Furto del veicolo, la Società rimborsa, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione pari ad € 550 per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate: La Società indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi: In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di

apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, entro i limiti previsti dalla Condizioni di assicurazione, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La Società indennizza fino al limite di massimo di € 250 per ogni annualità assicurativa.

Spese di immatricolazione. Perdita di Possesso. Procura a vendere: In caso di Furto totale senza ritrovamento dell'autoveicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà, nonché le spese per la procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. La Società indennizza fino al limite massimo di € 250.

Danni Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada: La Società indennizza sino ad un massimo di € 260 i danni subiti dal Veicolo assicurato a causa del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'Incidente al Pronto Soccorso più vicino.

Spese di Dissequestro: La Società rimborsa sino ad un massimo di € 260, le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.

Lesioni subite da Animali Domestici Trasportati: La Società rimborsa, sino ad un massimo di € 260, le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportatisul Veicolo. L'Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Rispristino dispositivi di sicurezza: La Società rimborsa, sino ad un massimo di € 1.000 per annualità, le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza (limitatamente alle cinture di sicurezza e airbag), danneggiati a seguito di incidente stradale, purché non altrimenti indennizzabili. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura.

Impedimento alla mobilità: La copertura garantisce una indennità giornaliera che può essere usata come contributo ad autista o altra mobilità e prevede inoltre garanzie aggiuntive sul rimborso dei costi del veicolo durante il periodo di mancato utilizzo.

Nessun degrado su batterie per veicoli elettrici: La Società non applica il degrado su batterie di propulsione elettrica su tutti i programmi.

Cristalli: La Società assicura i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. L'assicurazione comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli o, nel caso di screpolature, le spese sostenute per la riparazione.

Eventi Naturali: Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni purché non derivanti da fenomeni sismici. Sono compresi: frane e smottamenti del terreno; valanghe e slavine. L'assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili.

Eventi Sociopolitici: La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario.

Assistenza: La garanzia, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione, comprende le seguenti prestazioni: Soccorso Stradale e traino (anche guasto o esaurimento carburante o carica), Depannage, Continuità del Viaggio, Recupero Difficoltoso del veicolo uscito dalla sede stradale Auto in Sostituzione (Veicolo Commerciale in caso di VIC), Invio pezzi di ricambio (operante solo all'estero), Taxi per ritirare l'auto sostitutiva, Spese di rientro rimpatrio degli occupanti del veicolo, Recupero del veicolo, Rimpatrio del veicolo dall'estero, invio di un'autoambulanza, Rimpatrio sanitario, Medico Online, Spese di pernottamento in albergo, Anticipo di denaro all'estero, Anticipo cauzione penale all'estero, Anticipo spese legali all'estero, Interprete all'estero, Autista a disposizione in Italia.

Mini-collisione: La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, con un altro veicolo identificato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Bonus Fedeltà: La garanzia copre in caso di furto totale senza ritrovamento le spese per la riparazione e l'acquisto di pezzi di ricambio sostenute nei 12 mesi antecedenti il sinistro, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. La garanzia è applicabile ai veicoli immatricolati da meno di 12 mesi al momento della stipula dell'Assicurazione.

Valore a Nuovo: La garanzia comporta in caso di perdita totale del veicolo la non applicabilità sull'indennizzo liquidabile della diminuzione di valore dovuta all'uso o al trascorrere del tempo ed è operante a condizione che venga riacquistato un altro veicolo.

Garanzie opzionali:

Collisione: La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo in conseguenza di scontro, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, con un altro veicolo identificato.

Kasko: La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di scontro con un altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Kasko a massimale: La Garanzia ha ad oggetto la prestazione della garanzia denominata "Kasko" che opera con la formula del "Primo rischio assoluto" senza tener conto di quanto indicato nell'art. 1907 del Codice Civile, e con i massimali stabiliti nella formula assicurativa prescelta dall'Assicurato.

Urto o Collisione con animale selvatico: Copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animale selvatico avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico.

Pack AUTO:

Riacquisto Franchigia coperta da una polizza CVT del Cliente: presentando una liquidazione a seguito di sinistro coperto da una polizza CVT sottoscritta per il medesimo veicolo assicurato con una Polizza del Cliente (anche non VW Bank), la Società rimborsa, nei limiti di cui alle Condizioni di Assicurazione, la franchigia detratta dal conteggio di liquidazione del sinistro CVT, rimasti a carico dell'Assicurato. Tale copertura è valida solo se il sinistro, da cui deriva la richiesta di risarcimento che ha interessato la polizza CVT, sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura CVT;

Bonus Fedeltà: in caso di Perdita totale del Veicolo assicurato, a seguito di Furto o Incendio, se l'Assicurato riacquista un nuovo veicolo, viene versato un importo di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Garanzia Pneumatico: l'Assicurazione copre i costi di riparazione o sostituzione dello Pneumatico assicurato, che subisce una Foratura, compresi i danni conseguenti subiti in questa occasione dal Cerchio e dalla Coppa ruota, nei limiti di cui alle Condizioni di Assicurazione. L'Assicurazione non copre gli obblighi legali in materia di responsabilità contrattuale civile o penale previsti da norme o regolamenti nazionali, applicabili al costruttore, al distributore, al venditore o a qualsiasi altro soggetto e/o entità.

La garanzia è prestata in caso di foratura, scoppio, perdita lenta, oggetto su strada, buca, urti, bordo di marciapiede, atti di vandalismo.
Perdita del Contenuto: l'Assicurazione copre il Furto o l'Incendio degli oggetti riposti nel Veicolo assicurato in caso di Perdita totale riconducibile al Furto totale o all'Incendio dello stesso, nei limiti di cui alle condizioni di assicurazione.

Pack VIC:

Fatturato protetto: in caso di guasto o incidente con terzo identificato che comporta l'immobilizzazione del veicolo per oltre 4 ore per le attività di ripristino, la Società corrisponde un'indennità nei limiti di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Contenuto del veicolo: in caso di incidente con terzo identificato, la Società indennizza l'Assicurato, nei limiti di cui alle Condizioni di Assicurazione, per i danni e/o la perdita del contenuto del veicolo.

Veicolo in sostituzione: La Società indennizza l'Assicurato per il veicolo di sostituzione (anche commerciale fornito dalla Rete) con un massimale di € 500,00.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

L'Assicurato potrà scegliere le seguenti opzioni:

New Club Voyage Light: Incendio, Furto, Garanzie complementari, Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici (compresi i atti vandalici), Valore a nuovo (per i primi 12 mesi), Assistenza, Minicollisione, Kasko a massimale € 3.000 opzionabile Kasko a massimale di € 5.000 o di € 15.000.

New Club Voyage Collisione: Incendio, Furto, Garanzie complementari, Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo (per i primi 12 mesi), Assistenza, Minicollisione (per i primi 12 mesi), Collisione. **Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Kasko**

-New Club Voyage Kasko: Incendio, Furto, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo (per i primi 12 mesi), Assistenza, Minicollisione (per i primi 12 mesi), Kasko. **Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione.**

Pack Plus: assenza di degrado sui danni parziali (esclusi i danni a batterie, pneumatici, motore e alle sue parti e a tutte le parti meccaniche soggette ad usura) fino a un massimo di 36 mesi (in base alla durata della garanzia), aumento massimali Cristalli (ad esclusione del tettuccio panoramico) e Garanzia Urto o Collisione con animale selvatico.

Pack AUTO

Pack VIC

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

Garanzia FURTO : sconto del premio assicurato pari al 15% sulla garanzia Furto in caso di installazione di Antifurto.

Qualora il veicolo assicurato sia dotato di antifurto volumetrico, satellitare, elettronico o di radiolocalizzatore (non rientrano in questa categoria, gli antifurti denominati "Immobilizer" offerti di serie dalla casa costruttrice).

OPZIONI CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO: New Club Voyage Light, New Club Voyage Collisione, New Club Voyage Kasko,,

Pack Plus, Pack AUTO, Pack VIC

Garanzia Furto : Riduzione dello scoperto (5%, 10% o 15%) per alcune province con il pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono ulteriori informazioni rispetto al DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Aderente.

FURTO PROVINCIA

Zona 1	AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CI, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, RSM, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TN, TO, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT e tutte le altre province.
Zona 2	AQ, AV, BI, BR, CA, CB, CH, CS, FR, IS, LE, LT, MB, MI comune, MI prov, MT, PZ, RI, RM comune, RM prov, SA, TA, TE, VV.
Zona 3	BA, BT, CE, EE, FG, NA.

	RIPARAZIONE IN RETE PER FURTO PARZIALE O RIAQUISTO PER FURTO TOTALE*		RIPARAZIONE FUORI RETE PER FURTO PARZIALE O MANCATO RIAQUISTO PER FURTO TOTALE	
PROVINCIA	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
ZONA 1	10%	Euro 250,00	20%	Euro 350,00
ZONA 2	20%	Euro 400,00	25%	Euro 500,00
ZONA 3	20%	Euro 500,00	35%	Euro 750,00

* Convenzionati Volkswagen Group Italia - Audi, Cupra, SEAT, Škoda, Volkswagen e Veicoli Commerciali Volkswagen.

GARANZIE COMPLEMENTARI

Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate: Si applicano i medesimi scoperti della garanzia Furto.

CRISTALLI

FRANCHIGIA SEMPLICE	
IN RETE	FUORI RETE
Nessuna	Euro 100,00

EVENTI NATURALI

La Società corrisponde l'indennizzo in rete per un massimale corrispondente al 15% del valore commerciale del veicolo con un minimo di € 1.500 e fino ad un massimo di € 8000. La Società corrisponde l'indennizzo fuori rete per un massimale corrispondente al 10% del valore commerciale del veicolo con un minimo di € 750 e fino ad un massimo di € 2000. La Società prevede la franchigia che di seguito si riporta:

RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE*	NON RIAQUISTO O RIPARAZIONE FUORI RETE
FRANCHIGIA	FRANCHIGIA
Euro 750,00	Euro 1.000,00

***Qualora la riparazione venga effettuata con la tecnica "tirabolli" da specialisti convenzionati con la Società non si applicheranno scoperti e/o franchigie.**

EVENTI SOCIOPOLITICI

RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE		NON RIACQUISTO O RIPARAZIONE FUORI RETE	
SCOPERTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA
10%	Euro 500,00	20%	EURO 750,00

COLLISIONE E KASKO

RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE		NON RIACQUISTO O RIPARAZIONE FUORI RETE	
SCOPERTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA
10%	Euro 500,00	20%	EURO 750,00

FURTO:

In caso di Furto Parziale il Massimale fuori rete è pari ad € 2000 nelle province BA, BT, CE, EE, FG, NA.

In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

Il Furto del veicolo che deriva da un comportamento gravemente colposo dell'assicurato (i.e. aver lasciato le chiavi nel veicolo) tale da incidere casualmente in maniera decisiva nella produzione dell'evento non verrà risarcito, in quanto pacificamente ricompreso nelle ipotesi di danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave.

In caso di perdita totale di un veicolo dotato di antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore non funzionante al momento del sinistro la Garanzia Furto opera con lo scoperto aggiuntivo del 15% dell'ammontare del danno.

In caso di furto del cavo di ricarica, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il riacquisto di analogo cavo.

In caso di furto della tessera di ricarica (tessera emessa da provider di elettricità che consente al veicolo l'utilizzo delle stazioni di ricarica), la Società rimborsa il costo di rifacimento della tessera ed i costi di ricarica sostenuti nei 7 giorni successivi per uso fraudolento della tessera da parte del ladro.

DEGRADO – DEPREZZAMENTO: La determinazione dell'ammontare del danno viene calcolata secondo quanto previsto all'art. 8 lett. B) pag.5 delle Condizioni di assicurazione

IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): si rinvia all'art. 8 lett. D) pag. 5 delle Condizioni di assicurazione,



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria per l'acquisto di un autoveicolo ad uso privato, nuovo o usato.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 43,85% del premio lordo pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 9,17%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	È possibile presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN-NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (si veda sotto: Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - Risoluzioni delle liti transfrontaliere).
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: e mail: reclami@enblia.eu . La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Oppure all'Autorità de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Direction du contrôle des pratiques commerciales - 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Risoluzioni delle liti transfrontaliere. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il "Médiateur de l'Assurance". E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org . Sito web: https://www.mediation-assurance.org

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il regime fiscale applicabile alla polizza è il seguente: Imposta sul premio: 13,5%
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.covea-affinity.com/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. L'impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'Aderente/Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del procedimento.

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**



AFFINITY

NEW CLUB VOYAGE

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRO I DANNI ALL'AUTOVEICOLO
NUMERO 8427290**

Set Informativo

La presente Copertura assicurativa è facoltativa,
non è necessaria per ottenere il finanziamento e non è connessa ad esso.

Covéa Affinity è un brand che si riferisce a
MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles



AFFINITY

GLOSSARIO

Nel testo si intende per:

Accessorio: installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
- Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- Accessorio non di serie, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

Aderente: soggetto che aderisce all'assicurazione.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Animale selvatico: animale che vive in totale e assoluta libertà nel suo habitat e che non è stato soggetto all'addomesticamento dall'uomo e quindi non sarà possibile per lui integrarlo nella sua vita quotidiana. Sono esclusi tutti gli animali domestici, da cortile e da pascolo.

Antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiocalizzatore: congegno o dispositivo con rilevazione volumetrica/satellitare/elettronica o di radiocalizzatore studiato per impedire il furto del veicolo. Non rientrano in questa categoria, gli antifurti denominati "Immobilizer" offerti di serie dalla casa costruttrice.

Apparecchi audio-fono-visivi: radio, lettori CD, mangianastri, televisori, registratori integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco elettronico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la polizza.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Autoveicolo/Veicolo: mezzo meccanico di trasporto, azionato a motore, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante dell'Autoveicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto. Sono compresi i veicoli a noleggio con o senza conducente, taxi e veicoli adibiti a scuole guida.

Certificato di assicurazione: il documento che riporta:

- i dati anagrafici dell'Assicurato;
- i dati identificativi del veicolo;
- la data di immatricolazione del veicolo;
- il valore assicurato;
- le garanzie prestate;

- la decorrenza e la scadenza della garanzia;
- la sottoscrizione della Società.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il Contraente o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e auto-propagarsi.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società all'Assicurato, in caso di Sinistro.

Insurrezione: manifestazione di insoddisfazione popolare con la finalità di sovvertire il potere politico-governativo.

Pack Plus: assenza di degrado sui danni parziali fino a un massimo di 36 mesi (in base alla durata della garanzia) ad eccezione delle batterie, pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura, aumento massimali Rottura Cristalli (ad esclusione del tettuccio panoramico) e la Garanzia Urto o collisione con animale selvatico.

Parcheggio custodito: area di parcheggio sottoposta a controllo di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio o in rimessa presso garage (o box) privato.

Polizza: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'Impresa, a prescindere dal valore delle cose assicurate, risponde del danno fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del Sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a un sinistro che abbia provocato danni superiori al 75% del valore del veicolo stesso al momento del Sinistro.

Rete: le Concessionarie e i Service Partner del Gruppo Volkswagen in Italia.

Riacquisto: in caso di perdita totale si intende l'acquisto di un veicolo di pari o superiore valore presso la Rete.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Ritorsione: atto di ostilità con il quale si risponde a un analogo atto compiuto da altri nei propri confronti.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

Sommossa: manifestazione di insoddisfazione popolare non ha la finalità di sovvertire il potere politico-governativo.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Tempesta: vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.

Tromba d'aria: violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Tumulto popolare: manifestazione popolare con finalità sociale e/o solidale comune ai partecipanti che non ha la finalità di sovvertire il potere politico-governativo.

Uragano: vento di forza 12 corrispondente alla velocità di oltre 118 km/h.

Valore a nuovo: garanzia in base alla quale, in caso di perdita totale del veicolo, l'indennizzo dovuto sarà calcolato senza tener conto del degrado/deprezzamento sul valore assicurato.

Valore assicurato: in caso di veicolo nuovo è pari al valore riportato in fattura relativo al veicolo. In caso di veicolo usato è pari al valore riportato su Eurotax giallo (comprensivo di eventuali accessori/optional svalutati) al momento della stipula dell'Assicurazione.

Valore commerciale/Valore di mercato: il valore del veicolo desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX", vedi art. 8 B) delle "Norme generali".

Veicolo elettrico o BEV (Battery Electric Vehicle): veicolo dotato esclusivamente di un motore elettrico alimentato a batteria ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna. Non richiede alcun combustibile fossile.

Vendetta: danno inferto ad altri quale ritorsione per offese o danni precedentemente subiti.

Enablia S.p.A.: Enablia S.p.A., Via Roberto Bracco 6, 20159 Milano - numero verde 800 178045 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057), agenzia di assicurazione alla quale la Società ha affidato la gestione dei contratti e dei sinistri.



AFFINITY

Condizioni di Assicurazione

NORME GENERALI

Art. 1 - Convenzione Volkswagen Bank GmbH	pag. 3
Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture	pag. 3
Art. 3 - Pagamento del premio	pag. 3
Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio	pag. 3
Art. 5 - Recesso dal contratto	pag. 3
Art. 6 - Cessione del Contratto di Assicurazione	pag. 4
Art. 7 - Denuncia del Sinistro	pag. 4
Art. 8 - Liquidazione del danno	pag. 4
Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni	pag. 6
Art. 10 - Modifiche dell'Assicurazione	pag. 6
Art. 11 - Estensione territoriale	pag. 6
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio	pag. 6
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge	pag. 6
Art. 14 - Oneri fiscali	pag. 6
Art. 15 - Portabilità	pag. 6
Art. 16 - Clausola di delega	pag. 6
Art. 17 - Protezione dei dati personali	pag. 6

GARANZIA INCENDIO E FURTO

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 8
Art. 2 - Esclusioni	pag. 8
Art. 3 - Scoperto a carico dell'Assicurato	pag. 8
Art. 4 - Riduzione dello scoperto furto	pag. 9
Art. 5 - Pagamento dell'indennizzo	pag. 9

GARANZIE COMPLEMENTARI

Art. 1 - Ricorso terzi	pag. 9
Art. 2 - Spese di rimozione e parcheggio	pag. 9
Art. 3 - Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate	pag. 9
Art. 4 - Spese per sottrazione o smarrimento chiavi	pag. 9
Art. 5 - Spese di immatricolazione. Perdita di possesso. Procura a vendere	pag. 10
Art. 6 - Danni al veicolo a causa del trasporto di vittime della strada	pag. 10
Art. 7 - Spese di dissequestro	pag. 10
Art. 8 - Lesioni subite da animali domestici trasportati	pag. 10
Art. 9 - Ripristino dispositivi di sicurezza	pag. 10
Art. 10 - Impedimento alla mobilità	pag. 10
Art. 11 - Nessun degrado su batterie per veicoli elettrici	pag. 10
Art. 12 - Rinvio alla normativa Incendio e Furto	pag. 10

GARANZIA CRISTALLI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione e limiti massimi	pag. 10
Art. 2 - Esclusioni	pag. 10
Art. 3 - Scoperto a carico dell'Assicurato	pag. 11
Art. 4 - Liquidazione del danno	pag. 11

GARANZIA EVENTI NATURALI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 11
Art. 2 - Denuncia del Sinistro	pag. 11
Art. 3 - Esclusioni	pag. 11
Art. 4 - Scoperto a carico dell'Assicurato	pag. 11

GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 12
Art. 2 - Denuncia del Sinistro	pag. 12
Art. 3 - Esclusioni	pag. 12
Art. 4 - Scoperto a carico dell'Assicurato	pag. 12

GARANZIA KASKO

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 12
Art. 2 - Esclusioni	pag. 12
Art. 3 - Scoperto a carico dell'Assicurato	pag. 13



AFFINITY

KASKO A MASSIMALE	pag. 13
GARANZIA VALORE A NUOVO	
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 13
GARANZIA ASSISTENZA COMPLETA	
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 13
Art. 2 - Obblighi in caso di Sinistro	pag. 16
Art. 3 - Esclusioni	pag. 16
GARANZIA MINICOLLISIONE	
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 16
Art. 2 - Validità territoriale	pag. 16
Art. 3 - Esclusioni	pag. 16
Art. 4 - Obblighi in caso di Sinistro	pag. 17
GARANZIA BONUS FEDELTA'	
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 17
GARANZIA COLLISIONE	
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 17
Art. 2 - Validità territoriale	pag. 17
Art. 3 - Esclusioni	pag. 17
Art. 4 - Scoperto a carico dell'Assicurato	pag. 18
Art. 5 - Obblighi in caso di Sinistro	pag. 18
GARANZIA URTO O COLLISIONE CON ANIMALE SELVATICO	
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 18
Art. 2 - Validità territoriale	pag. 18
Art. 3 - Esclusioni	pag. 18
Art. 4 - Obblighi in caso di Sinistro	pag. 18
PACK AUTO	
Art. 1 - Riacquisto Franchigia coperte da una polizza CVT del Cliente	pag. 19
Art. 2 - Bonus Fedeltà	pag. 19
Art. 3 - Garanzia Pneumatici	pag. 19
Art. 4 - Perdita del contenuto	pag. 19
PACK VIC	
Art. 1 - Fatturato Protetto	pag. 19
Art. 2 - Perdita del contenuto	pag. 19
Art. 3 - Veicolo in sostituzione	pag. 19



AFFINITY

NORME GENERALI

Art. 1 - Convenzione Volkswagen Bank GmbH

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un Contratto di Finanziamento o un Contratto di Locazione Finanziaria, per l'acquisto di un'autovettura ad uso privato o un autocarro di peso complessivo a pieno carico fino a 60 quintali, inclusi veicoli a noleggio breve con o senza conducente (anche Flotte), taxi e scuole guida.

Qualora l'Assicurato rinnovi la presente Polizza, la Società non ritiene necessaria la presenza di un Contratto di Finanziamento o di Locazione Finanziaria con Volkswagen Bank GmbH.

Sono esclusi dalla garanzia i veicoli adibiti ad uso diverso.

Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture

La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e ha la durata convenuta al momento in cui l'Assicurato aderisce al programma assicurativo.

Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.

Art. 3 - Pagamento del premio

Il premio deve essere versato in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Bank GmbH. Il premio prevede dei coefficienti di durata legati alla svalutazione del veicolo pertanto, in caso di durata poliennale, il premio per le annualità successive avrà un peso minore rispetto all'importo complessivo.

Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio

a) In caso di estinzione anticipata del Finanziamento/Locazione Finanziaria o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.

In questo caso è necessario:

- restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo;
- consegnare la documentazione utile a provare l'estinzione del Finanziamento o il suo trasferimento.

Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento; la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Società non procede alla risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione nel caso in cui:

- l'Assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo;
- l'Assicurato, in seguito a trasferimento del Finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato.

b) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, recesso ai sensi dell'art. 5, senza estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento o in assenza dello stesso, si determina la cessazione del rischio.

In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio.

In caso di Sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Società, il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società stessa la documentazione comprovante l'avvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura.

Art. 5 - Recesso dal contratto

Qualora l'Assicurazione abbia durata pluriennale, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua.

Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso. Inoltre dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti,

le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. La Società terrà a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso come indicato all'art. 4 b) che precede.

L'Aderente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto al rimborso del premio al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa (lettera al mercato IVASS del 26/08/2015).

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un Sinistro risarcibile a termini di polizza. L'anno assicurativo viene calcolato in 360 giorni.

Art. 6 - Cessione del Contratto di Assicurazione

In caso di subentro di un nuovo Cliente nel Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria, il Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del Contratto di Assicurazione. In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 00.00 della data di liquidazione della pratica.

In caso di aggravamento o diminuzione del rischio, il contratto originale dovrà intendersi risolto ed il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 7 - Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve denunciare il fatto alla Società entro 3 giorni dall'avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza, telefonando al Centro Assistenza Clienti Enablia S.p.A. numero verde 800 17 80 45 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057) o inviando un'email a vw@enablia.eu. La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del Sinistro. Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l'operatore chiederà un'integrazione della denuncia. In ogni caso l'operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all'Assicurato.

Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Per la denuncia di Sinistri relativi alla Garanzia Assistenza, si richiama quanto previsto dall'art. 4 di questa garanzia. Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di incendio, furto sia totale che parziale nonché di atti di vandalismo e di danneggiamento volontario, la comunicazione del Sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il Sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all'Autorità locale e ripetuta a quella italiana.

Art. 8 - Liquidazione del danno

A) Modalità di liquidazione del Sinistro

Per i Sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, atti di vandalismo o danneggiamento volontario, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'Assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Per la corresponsione dell'indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati.

In caso di FURTO TOTALE

- Copia della denuncia alle Autorità.
- TUTTE le chiavi ricevute in dotazione.
- Originale della carta di circolazione, se disponibile.
- Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la "Perdita di Possesso".
- Copia del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso".
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA.
- Copia della fattura di acquisto del veicolo.
- Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria.
- Documentazione attestante l'installazione e lo stato dell'antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore al momento del Sinistro.
- Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud.
- Qualsiasi ulteriore documentazione utile alla gestione del Sinistro.

In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto

- Copia della fattura di acquisto del veicolo.
- Copia del Certificato di Proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione.
- Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria.
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA.
- Qualsiasi ulteriore documentazione utile alla gestione del Sinistro.

In caso di DANNO PARZIALE

- Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A).
- Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta.
- Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo.
- Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale).
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA.
- Foto dei danni.
- Qualsiasi ulteriore documentazione utile alla gestione del Sinistro.

In caso di riparazione necessaria per la circolazione del veicolo l'Assicurato deve presentare la relativa fattura (si applica a tutte le garanzie).

Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il Sinistro; a richiesta della Società, quindi, l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un oggetto indicato dalla Società stessa.

In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

Il Furto del veicolo che deriva da un comportamento gravemente colposo dell'Assicurato (i.e. aver lasciato le chiavi nel veicolo) tale da incidere casualmente in maniera decisiva nella produzione dell'evento non verrà risarcito, in quanto pacificamente ricompreso nelle ipotesi di danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave.

B) Determinazione dell'ammontare del danno

B1) Perdita totale del veicolo

In caso di Sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore (in caso di riacquisto in rete) o "EUROTAX" di colore blu Sanguinetti Editore (in caso di non riacquisto o di riacquisto fuori rete), con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d'acquisto. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto. In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli accessori se presenti.

B2) Danni parziali

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore (in caso di riparazione in rete) o "EUROTAX" di colore blu, Sanguinetti Editore (in caso di riparazione fuori rete), con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura; non si applicherà, invece, nessun degrado per le batterie dei veicoli elettrici;
- b) dodici mesi per gli accessori e gli optional;
- c) due anni per tutte le altre parti.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto il Pack Plus in fase di stipula dell'Assicurazione, i punti b) e c) sopra riportati si elevano fino a un massimo di 36 mesi.

Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. Qualora il veicolo abbia subito precedenti Sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno, potrà chiedere all'Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.

Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.

C) Valore assicurato e regola proporzionale

Qualora il valore assicurato risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

D) IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell'IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.

Qualora il veicolo sia concesso in Locazione Finanziaria e venga Assicurato IVA compresa, in caso di danno totale, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di Locazione Finanziaria pagati dal conduttore alla data del Sinistro, fino al massimo del valore dell'imposta presente in fattura di acquisto.

E) Ripristino del veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

L'Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.

F) Ritrovamento del veicolo

In caso di ritrovamento del veicolo o di sue parti l'Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 800 17 80 45 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057) del Centro Assistenza Clienti.

Qualora il ritrovamento sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto al capoverso B);
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo alla Società al netto dei danni parziali subiti.

G) Termini per la liquidazione

In caso di Danno Totale o Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del Sinistro secondo le disposizioni di cui al punto B1) o B2) tramite bonifico bancario.

H) Relitto

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, l'Aderente dovrà fornire alla Società il certificato di rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo per rottamazione. Nel caso in cui l'Aderente non cedesse il relitto alla Società, la liquidazione verrà effettuata decurtando dall'importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Società.

Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 10 - Modifiche dell'Assicurazione

Ogni modifica dell'Assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 11 - Estensione territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'Assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante L'Assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

L'aliquota di imposta applicata al contratto è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).

Art. 15 - Portabilità

È fatta salva, in caso di Portabilità, la possibilità di designare beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento, ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 2/8/2018.

In caso di Aderente persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, il beneficiario per tutte le garanzie sarà sempre l'Aderente.

Art. 16 - Clausola di delega

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici che agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice.

Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'Assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione dei loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice.

La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei Sinistri.

L'Assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A.: 99,9%

MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 C.C., sono solidalmente responsabili.

Art. 17 - Protezione dei dati personali

• A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto. Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA Iard S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 - Francia.

- **Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?**

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscriversi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto. Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

- **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano.

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra;

- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto;
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners;
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano;
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento;
- di un **diritto di limitazione**: vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - e contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA Iard S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 - Francia o via email all'indirizzo "protectiondesdonnees@groupe-mma.fr".

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.

GARANZIE INCENDIO E FURTO

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1) Beni assicurati

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo chiuso a chiave;
- parti di ricambio;
- cavo di ricarica, limitatamente ai veicoli elettrici;
- tessera ricarica, limitatamente ai veicoli elettrici;
- accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili.

2) Eventi assicurati

Gli eventi assicurati sono:

- incendio, sia totale che parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto, anche se solo tentato, del veicolo o di sue parti, comprese le targhe;
- utilizzo fraudolento della tessera ricarica, limitatamente ai veicoli elettrici;
- rapina del veicolo, anche se soltanto tentata.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- appropriazione indebita;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario.

Sono inoltre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Art. 3 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di Furto la Società corrisponde l'indennizzo deducendo uno scoperto nella misura sotto indicata calcolata in relazione alla provincia di residenza o della sede legale dell'Assicurato.

PROVINCIA	RIPARAZIONE IN RETE PER FURTO PARZIALE O RIACQUISTO PER FURTO TOTALE*		RIPARAZIONE FUORI RETE PER FURTO PARZIALE O MANCATO RIACQUISTO PER FURTO TOTALE	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CI, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, RSM, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TN, TO, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT e tutte le altre province.	10%	Euro 250,00	20%	Euro 350,00
AQ, AV, BI, BR, CA, CB, CH, CS, FR, IS, LE, LT, MB, MI comune, MI prov, MT, PZ, RI, RM comune, RM prov, SA, TA, TE, VV.	20%	Euro 400,00	25%	Euro 500,00
BA, BT, CE, EE, FG, NA.	20%	Euro 500,00	35%	Euro 750,00

*Convenzionati Volkswagen Group Italia - Audi, Cupra, SEAT, Škoda, Volkswagen e Veicoli Commerciali Volkswagen.

In caso di perdita totale e Riacquisto in Rete di un veicolo di pari o superiore valore, si applicheranno le disposizioni della Garanzia Valore a Nuovo, ove ancora in corso.

In caso di Furto Parziale il Massimale fuori rete è pari ad Euro 2.000,00 nelle province BA, BT, CE, EE, FG, NA.

Art. 4 - Riduzione dello scoperto furto

Le percentuali di scoperto indicate nella tabella del precedente art. 3 sono diminuite di 5 punti per le province elencate nel primo Gruppo e di 5 o 10 o 15 punti per quelle del secondo e terzo Gruppo, se indicato sul Certificato di Assicurazione.

Restano fermi gli importi minimi previsti.

Art. 5 - Pagamento dell'indennizzo

In caso di Furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l'indennizzo trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall'art. 8A) delle Norme generali, tramite bonifico bancario. Negli altri casi previsti dall'art. 8 suddetto la Società si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, tramite bonifico bancario.

In caso di furto del cavo di ricarica, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il riacquisto di analogo cavo.

In caso di furto della tessera di ricarica (tessera emessa da provider di elettricità che consente al veicolo l'utilizzo delle stazioni di ricarica), la Società rimborsa il costo di rifacimento della tessera ed i costi di ricarica sostenuti nei 7 giorni successivi per uso fraudolento della tessera da parte del ladro.

GARANZIE COMPLEMENTARI

Art. 1 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione e fino all'importo di **Euro 160.000,00**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio del veicolo assicurato: a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del dispositivo del DL. 209 del 7 settembre 2005.

Art. 2 - Spese di rimozione e parcheggio

In caso di Furto del veicolo, la Società rimborsa, entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione pari ad **Euro 550,00 per ogni annualità assicurativa**, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Art. 3 - Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

La Società indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4 - Spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La Società indennizza fino al limite di massimo di **Euro 250,00 per ogni annualità assicurativa**.

Art. 5 - Spese di immatricolazione. Perdita di possesso. Procura a vendere

In caso di Furto totale senza ritrovamento dell'autoveicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà, nonché le spese per la procura a vendere, a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. La Società indennizza fino al limite massimo di **Euro 250,00**.

Art. 6 - Danni autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada

La Società indennizza, sino ad un massimo di Euro 260,00, i danni subiti dal veicolo assicurato a causa del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al Pronto Soccorso più vicino.

Art. 7 - Spese di dissequestro

La Società rimborsa, sino ad un massimo di Euro 260,00, le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.

Art. 8 - Lesioni subite da animali domestici trasportati

La Società rimborsa, sino ad un massimo di Euro 260,00 le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul Veicolo. L'Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Art. 9 - Ripristino dispositivi di sicurezza

La Società rimborsa, sino ad un massimo di Euro 1.000,00 per annualità, le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza (limitatamente alle cinture di sicurezza e airbag), danneggiati a seguito di incidente stradale, purché non altrimenti indennizzabili. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura.

Art. 10 - Impedimento alla mobilità

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo continuativo superiore ai 30 gg, l'impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro un massimo di Euro 2.500 per l'intera copertura assicurativa il rimborso delle seguenti spese sostenute dall'assicurato:

- Rimborso di spese di taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di Euro 35,00.
- Rimborso tassa proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo.
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive 12 ore dal verificarsi dall'impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di Euro 500,00.
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.

Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante il corso della vita della polizza.

Art. 11 - Nessun degrado su batterie per veicoli elettrici

La Società non applica il degrado su batterie di propulsione elettrica su tutti i programmi.

Art. 12 - Rinvio alla normativa Incendio e Furto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, sono validi i criteri ed i limiti previsti dalla normativa della sezione "Garanzie Incendio e Furto".

GARANZIA CRISTALLI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione e limiti massimi

L'Assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi. L'Assicurazione comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli o, nel caso di screpolature, le spese sostenute per la riparazione. I **limiti massimi** dell'indennizzo sono i seguenti:

- **Limite massimo di Euro 400,00 per annualità per i veicoli di valore assicurato inferiore a Euro 20.000,00.**
- **Limite massimo di Euro 500,00 per annualità per i veicoli di valore assicurato tra Euro 20.000,00 e Euro 40.000,00.**
- **Limite massimo di Euro 800,00 per annualità per i veicoli di valore assicurato superiore a Euro 40.000,00.**

In caso di veicolo con tettuccio panoramico, è previsto un ulteriore indennizzo per i danni subiti dalla rottura dello stesso fino al **limite massimo di Euro 1.000,00**.

In caso di scelta da parte dell'Assicurato del **Pack Plus**:

- **Limite massimo di Euro 500,00 per annualità per i veicoli di valore assicurato inferiore a Euro 20.000,00.**
 - **Limite massimo di Euro 700,00 per annualità per i veicoli tra Euro 20.000,00 e Euro 40.000,00.**
 - **Limite massimo di Euro 1.500,00 per annualità per i veicoli di valore assicurato superiore a Euro 40.000,00.**
- L'aumento dei massimali in caso di Pack Plus non si applica al tettuccio panoramico.**

Art. 2 - Esclusioni

L'Assicurazione non è operante per:

- rigature e segnature;
- danni causati da caduta di neve, tegole o grandine;
- danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;

- danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- danni determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo).

Art. 3 - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo la franchigia come di seguito riportata:

FRANCHIGIA SEMPLICE	
IN RETE	FUORI RETE
Nessuna	Euro 100,00

Art. 4 - Liquidazione del danno

L'indennizzo per la rottura dei cristalli, come indicato all'art. 1 Oggetto dell'Assicurazione e limiti massimi, sarà pagato, tramite bonifico bancario, a riparazione avvenuta dietro presentazione di fattura.

GARANZIA EVENTI NATURALI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani;
- alluvioni, inondazioni.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:

- frane e smottamenti del terreno;
- valanghe e slavine.

L'Assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili.

L'Assicurazione non opera se gli eventi naturali non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.

Art. 2 - Denuncia del Sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di Sinistro la denuncia deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate da Enti ed Autorità competenti.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli elencati nell'oggetto dell'Assicurazione di cui al precedente art. 1;
- appropriazione indebita.

Sono inoltre esclusi:

- i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- i danni causati solo indirettamente dall'evento naturale, nonché i danni da urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, aspirazione di acqua nel motore, attraversamento di accumuli di acqua esterni;
- i danni causati da allagamenti, ma sono compresi i danni determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua.

Art. 4 - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo in rete per un massimale corrispondente al 15% del valore commerciale del veicolo con un minimo di Euro 1.500,00 e fino ad un massimo di Euro 8.000,00.

La Società corrisponde l'indennizzo fuori rete per un massimale corrispondente al 10% del valore commerciale del veicolo con un minimo di Euro 750,00 e fino ad un massimo di Euro 2.000,00.

La Società prevede la franchigia che di seguito si riporta:

RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE*	NON RIACQUISTO O RIPARAZIONE FUORI RETE
FRANCHIGIA	FRANCHIGIA
Euro 750,00	EURO 1.000,00

*Qualora la riparazione venga effettuata solo con la tecnica "tirabolli" da specialisti convenzionati con la Società **non si applicheranno scoperti e/o franchigie**.

GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla Garanzia Incendio e Furto, l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario.

L'Assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini estraibili.

Art. 2 - Denuncia del Sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di Sinistro determinato da evento sociopolitico, deve essere presentata una denuncia all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Art. 3 - Esclusioni

L'Assicurazione non vale nel caso di Sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- appropriazione indebita;
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- conseguenza di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, occupazioni militari;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Art. 4 - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo scoperto che di seguito si riporta:

RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE*		NON RIACQUISTO O RIPARAZIONE FUORI RETE	
SCOPERTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA
10%	Euro 500,00	20%	EURO 750,00

GARANZIA KASKO

(Garanzia presente solo in caso di scelta del programma New Club Voyage Kasko)

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di scontro con un altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, grandine e fenomeni naturali in genere, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni.

Sono inoltre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero dei suoi familiari, conviventi, dipendenti o delle persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato;
- causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'Assicurazione;
- provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- provocati dal conducente in stato di ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o che ha fatto uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci;

- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
- conseguenti a guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina, in quanto coperti dall'art. 1;
- qualora non sia operante l'Assicurazione obbligatoria di RC Auto;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina, in quanto coperti dall'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione" della sezione "Garanzie Incendio e Furto" prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Art. 3 - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo scoperto che di seguito si riporta:

RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE*		NON RIACQUISTO O RIPARAZIONE FUORI RETE	
SCOPERTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA
10%	Euro 500,00	20%	EURO 750,00

GARANZIA KASKO A MASSIMALE

La presente garanzia, rientrante nella categoria denominata "Kasko", opera con la formula del "Primo rischio assoluto", senza tener conto di quanto indicato nell'art. 1907 del Codice Civile, e con i massimali stabiliti nella formula assicurativa prescelta dall'Assicurato.

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto. È compreso anche il danneggiamento degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati purché la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

Il prodotto Club Voyage Light comprende la formula assicurativa Kasko a primo rischio assoluto con massimale di Euro 3.000,00.

L'Aderente potrà scegliere di estendere il valore di tale massimale a:

- €. 5.000,00;
- €. 15.000,00.

GARANZIA VALORE A NUOVO

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

A deroga di quanto previsto dall'art. 8 B1) della sezione "Norme generali" prevista dalle Condizioni di Assicurazione, l'indennizzo liquidabile non terrà conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o al trascorrere del tempo.

Questa garanzia è operante in caso di perdita totale e a condizione che:

- se il veicolo perduto è di una marca del Gruppo Volkswagen, ne venga riacquistato un altro della stessa marca di valore non inferiore;
- se invece il veicolo perduto è di una marca diversa, ne venga riacquistato un altro presso la Rete ufficiale del Gruppo Volkswagen o presso il Dealer dove è stato acquistato il veicolo assicurato.

La garanzia è operante per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza ed è applicabile a veicoli immatricolati da meno di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero. Il valore a nuovo si applica solo alle garanzie previste in Polizza rimanendo comunque applicati i relativi Scoperti.

La Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo dietro presentazione della "Proposta di acquisto" sottoscritta.

GARANZIA ASSISTENZA COMPLETA

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal presente art. 23) a IMA SERVIZI S.C.A.R.L. - Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI). Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizzata un'apposita struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, denominata Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO raggiungibile al numero verde 800 64 27 72 dall'Italia e +39 02 24128464 dall'estero.

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o via fax nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO.

Questa Centrale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Soccorso stradale e traino

Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato e parziale, foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita o rottura chiavi, mancanza carburante, errato rifornimento,

eventi atmosferici e atti vandalici o batteria di trazione scarica Per i veicoli elettrici, la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto gli interventi d'urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto di assistenza più vicino.

L'Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.

In caso di veicoli elettrici con batteria di trazione scarica e laddove il depannage sul posto non fosse possibile, il veicolo verrà portato presso la colonnina di ricarica più vicina.

Depannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per rottura o foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancanza di energia da batteria di trazione Per i veicoli elettrici o mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Il servizio di ricarica batteria sul posto verrà effettuato nelle zone dove è operativo il servizio, dal lunedì alla domenica/7:00-22:00 e nei casi in cui è possibile attivarlo.

In alternativa, il veicolo verrà trainato verso la colonnina di ricarica più vicina.

Continuità del viaggio

Limitatamente ai veicoli elettrici, se l'Autoveicolo risultasse immobilizzato in conseguenza del mancato caricamento della batteria dovuto ad un malfunzionamento del caricabatterie e/o un guasto elettrico, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato una delle seguenti possibilità:

1. Servizio taxi
Il servizio taxi è fornito per raggiungere la destinazione a scelta dell'Assicurato fino al massimale di Euro 500,00 iva compresa.
2. Rimborso servizio Uber
Il rimborso del servizio Uber è fornito per raggiungere la destinazione a scelta dell'Assicurato fino al massimale di Euro 500,00 iva compresa.
3. Rimborso per utilizzo car pooling o sharing in genere
La struttura organizzativa terrà a proprio carico il costo dell'utilizzo per il car pooling fino al massimale di Euro 500,00 iva compresa.

Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti nel paragrafo che precede sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo fino ad un massimo di Euro 260,00 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell'Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Auto in sostituzione (Veicolo commerciale in caso di vic)

Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:

- a. 5 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la Rete; 15 gg. se la riparazione viene eseguita presso la Rete;
- b. 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo ed in caso di riacquisto; 15 gg. in caso di non riacquisto.

In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione, con costi a suo carico ma usufruendo di tariffe preferenziali.

A titolo di garanzia, al momento del rilascio di un veicolo in sostituzione verrà richiesto all'Assicurato di fornire i dati della propria carta di credito.

Invio pezzi di ricambio (Operante solo all'estero)

Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

Taxi per ritirare l'auto in sostituzione

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell'Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico della Società, fino alla concorrenza di Euro 52,00.

Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo

Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'estero) certificati da un Centro Convenzionato della Rete o della Centrale Operativa, ovvero in caso di furto del veicolo stesso purché

sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l'esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.

Recupero del veicolo

Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione. Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato della Rete più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell'Assicurato. Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

Rimpatrio del veicolo dall'estero

Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

Invio di un'autoambulanza

Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di Pronto Soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, fino ad una percorrenza massima di 200 km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un'altra.

Rimpatrio sanitario (Operante solo all'estero)

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro si sia verificato nei Paesi Europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.

Medico online

Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h24, 7 gg. la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

Spese di pernottamento in albergo

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di Euro 80,00 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d'immobilizzo superi le 24 ore.

Anticipo di denaro all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di Euro 2.600,00 a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

Anticipo cauzione penale all'estero

La Centrale Operativa, in conseguenza di un Sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell'Assicurato l'importo della cauzione fino a concorrenza di Euro 5.200,00, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.

Anticipo spese legali all'estero

La Centrale Operativa, in conseguenza di un Sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di Euro 1.100,00, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

Interprete all'estero

Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla concorrenza di Euro 520,00.

Autista a disposizione in Italia

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.

Art. 2 - Obblighi in caso di Sinistro

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:

- a. i veicoli adibiti a di trasporto pubblico;
- b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- c. i danni provocati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dalle persone di cui egli deve rispondere;
- d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa.

Sono del pari esclusi i danni verificatisi in conseguenza di:

- e. guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- f. partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
- g. impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

GARANZIA MINICOLLISIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, con un altro veicolo identificato. La garanzia è operante se la riparazione è effettuata presso un punto della Rete autorizzata del Gruppo Volkswagen e, in tal caso, la Società rimborsa le spese di riparazione rimaste a carico dell'Assicurato fino a Euro 2.500,00 per Sinistro.

L'Assicurazione opera anche in caso di concorso di colpa.

La garanzia è limitata a un Sinistro per anno assicurativo, è operante per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza, ed è applicabile a veicoli immatricolati (anche all'estero) da meno di 12 mesi al momento della stipula dell'Assicurazione.

Art. 2 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i Sinistri accaduti nei Paesi in cui è valida la Carta internazionale di Assicurazione (detta Carta verde).

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, grandine e fenomeni naturali in genere, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni.

Sono inoltre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e/o alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero dei suoi familiari, conviventi, dipendenti o delle persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato;
- causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'Assicurazione;
- provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;

- provocati dal conducente in stato di ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o che ha fatto uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
- conseguenti a guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina, in quanto coperti dall'art. 1;
- qualora non sia operante l'Assicurazione obbligatoria di RC Auto;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina, in quanto coperti dall'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione" della sezione "Garanzie Incendio e Furto" prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà inoltrare al Centro Assistenza Clienti Enablia S.p.A., a mezzo fax 02 62087266, o all'indirizzo Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano i seguenti documenti:

- Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI);
- solo in caso di assenza del Modulo CAI, dichiarazione della compagnia di Assicurazione RC Auto che il Sinistro sia stato aperto con responsabilità totale o parziale dell'Assicurato.

In caso di mancato invio da parte dell'Assicurato del Modulo CAI o della dichiarazione sostitutiva della compagnia di Assicurazione RC Auto che il Sinistro sia stato aperto con responsabilità totale o parziale dell'Assicurato, la Società non potrà procedere alla liquidazione fino alla ricezione di uno dei presenti documenti.

GARANZIA BONUS FEDELTÀ

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia copre in caso di furto totale senza ritrovamento le spese per la riparazione e l'acquisto di pezzi di ricambio, fino alla concorrenza di Euro 500,00 relativi all'autoveicolo assicurato sostenute nei 12 mesi antecedenti il furto, escluse soltanto le spese eventualmente già rimborsate dalla Società a seguito di Sinistro.

Sono rimborsabili le spese comprovate da fattura sostenute presso la Concessionaria che ha venduto il veicolo rubato.

La garanzia è operante per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza, ed è applicabile a veicoli immatricolati da meno di 12 mesi al momento della stipula dell'Assicurazione.

GARANZIA COLLISIONE

(Garanzia presente solo in caso di scelta del programma New Club Voyage Collisione)

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, con un altro veicolo identificato. L'Assicurazione opera anche in caso di concorso di colpa.

Art. 2 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i Sinistri accaduti nei Paesi in cui è valida la Carta internazionale di Assicurazione (detta Carta verde).

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, grandine e fenomeni naturali in genere, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni.

Sono inoltre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e/o alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero dei suoi familiari, conviventi, dipendenti o delle persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato;
- causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'Assicurazione;
- provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- provocati dal conducente in stato di ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o che ha fatto uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci;

- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
- conseguenti a guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina, in quanto coperti dall'art. 1;
- qualora non sia operante l'Assicurazione obbligatoria di RC Auto;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina, in quanto coperti dall'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione" della sezione "Garanzie Incendio e Furto" prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4 - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo scoperto che di seguito si riporta:

RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE*		NON RIACQUISTO O RIPARAZIONE FUORI RETE	
SCOPERTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA
10%	Euro 500,00	20%	Euro 750,00

Art. 5 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà inoltrare al Centro Assistenza Clienti Enablia S.p.A. all'indirizzo Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano, i seguenti documenti:

- Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI);
- solo in caso di assenza del Modulo CAI, dichiarazione della compagnia di Assicurazione RC Auto che il Sinistro sia stato aperto con responsabilità totale o parziale dell'Assicurato;
- copia della fattura pagata per la riparazione del danno al proprio veicolo.

In caso di mancato invio da parte dell'Assicurato del Modulo CAI o della dichiarazione sostitutiva della compagnia di Assicurazione RC Auto che il Sinistro sia stato aperto con responsabilità totale o parziale dell'Assicurato, la Società non potrà procedere alla liquidazione fino alla ricezione di uno dei presenti documenti.

GARANZIA URTO O COLLISIONE CON ANIMALE SELVATICO (Garanzia operante solo in caso di scelta di Pack Plus e richiamata nel Certificato di Assicurazione)

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico con l'esclusione delle strade con pagamento del pedaggio.

Art. 2 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i Sinistri accaduti nei Paesi in cui è valida la Carta internazionale di Assicurazione (detta Carta verde).

Art. 3 - Esclusioni

La Garanzia non è operante nel caso di:

- sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- sinistri provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- Sinistri provocati dal conducente in stato di ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o che ha fatto uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci;
- Sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto;
- i danni consequenziali ovvero quei danni, sia materiali che non materiali, che si verificano per effetto dell'evento assicurato.

Art. 4 - Obblighi in caso di Sinistro

L'Aderente è tenuto a denunciare il fatto alla Società ed inviare i seguenti documenti:

- Copia del verbale o del rapporto dall'Autorità intervenuta sul luogo del Sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

PACK AUTO

Ove opzionato, il Pack, oltre alle garanzie di seguito enunciate, prevede il rimborso degli incentivi statali di cui l'Assicurato ha usufruito al momento dell'acquisto del veicolo se non nuovamente disponibili successivamente.

Art. 1 - Riacquisto Franchigia coperte da una polizza CVT del Cliente

Presentando una liquidazione a seguito di Sinistro coperto da una polizza CVT sottoscritta per il medesimo veicolo assicurato con una Polizza del Cliente (anche non VW Bank), la Società rimborsa la franchigia detratta dal conteggio di liquidazione del Sinistro CVT, rimasti a carico dell'Assicurato, fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per Sinistro e limitatamente a 1 Sinistro per anno assicurativo. Tale copertura è valida solo se il Sinistro, da cui deriva la richiesta di risarcimento che ha interessato la polizza CVT, sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura CVT.

Art. 2 - Bonus Fedeltà

In caso di Perdita totale del veicolo assicurato, a seguito di Furto o Incendio, se l'Assicurato riacquista un nuovo veicolo, viene versato all'Assicurato limitatamente a 1 Sinistro per anno assicurativo un importo di:

1. Euro 500,00 per un veicolo da ibrido/elettrico a termico;
2. Euro 750,00 per un veicolo ibrido/elettrico.

Art. 3 - Garanzia Pneumatici

L'Assicurazione copre i costi di riparazione o sostituzione dello Pneumatico assicurato, che subisce una Foratura, compresi i danni conseguenti subiti in questa occasione dal Cerchio e dalla Coppa ruota, fino ad un importo massimo totale di Euro 500,00 per Sinistro e limitatamente a 1 Sinistro per anno assicurativo. L'Assicurazione non copre gli obblighi legali in materia di responsabilità contrattuale civile o penale previsti da norme o regolamenti nazionali, applicabili al costruttore, al distributore, al venditore o a qualsiasi altro soggetto e/o entità.

La garanzia è prestata in caso di foratura, scoppio, perdita lenta, oggetto su strada, buca, urti, bordo di marciapiede, atti di vandalismo.

Art. 4 - Perdita del contenuto

L'Assicurazione copre il Furto o l'Incendio degli oggetti riposti nel veicolo assicurato in caso di Perdita totale riconducibile al Furto totale o all'Incendio dello stesso, fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per Sinistro e limitatamente a 1 Sinistro per anno assicurativo. Per i veicoli elettrici, il contenuto del veicolo include anche il furto del cavo di ricarica.

Le garanzie di cui al presente pacchetto sono operanti per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza.

PACK VIC

Ove opzionato, il Pack VIC si applica con esclusivo riferimento a Veicoli Commerciali e ad utenti dotati di P.IVA.

Il Pack VIC offre le seguenti garanzie:

Art. 1 - Fatturato protetto

In caso di guasto o incidente con terzo identificato che comporta l'immobilizzazione del veicolo per oltre 4 ore per le attività di ripristino, la Società corrisponde:

- un'indennità giornaliera pari ad Euro 150,00 giornalieri, fino ad un massimo di Euro 1.500,00 se le riparazioni vengono effettuate presso la Rete ovvero;
- un'indennità giornaliera di Euro 75,00, fino ad un massimo di Euro 750,00 se le riparazioni vengono effettuate fuori Rete.

Art. 2 - Contenuto del veicolo

In caso di incidente con terzo identificato, la Società indennizza l'Assicurato, fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per i danni e/o la Perdita del contenuto del veicolo.

Art. 3 - Veicolo in sostituzione

La Società indennizza l'Assicurato per il veicolo di sostituzione (anche commerciale fornito dalla Rete) con un massimale di Euro 500,00.

Le garanzie di cui al presente pacchetto sono operanti per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza.

VENDITORE	CODICE CONVENZIONATO	N. PROGRESSIVO CONTRATTO

MODULO DI ADESIONE AI SERVIZI ASSICURATIVI
MMA IARD S.A. E MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(Copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il Finanziamento o la Locazione Finanziaria)

Data e luogo _____

RICHIEDENTE / UTILIZZATORE **M** ☐ **F** ☐ **SOCIETÀ** ☐

Cognome e Nome o Ragione Sociale _____	
Codice Fiscale _____	
P. IVA _____	
Nato/a a _____	Prov. _____ il _____
Residenza: Via e n. civico _____	
Tel. _____	Cell. _____
C.A.P. _____	Località _____ Prov. _____
Tipo Doc. _____	N. _____ Rilasciato da _____ il _____
E-mail _____	

LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ **PROCURATORE** ☐

Cognome e Nome _____	
Indirizzo: Via e n. civico _____	
Stato civile _____	Tel. _____ Cell. _____
C.A.P. _____	Località _____ Prov. _____
Codice Fiscale _____	
P. IVA _____	
Tipo Doc. _____	N. _____
Rilasciato da _____	il _____
Località _____ Prov. _____	

DESCRIZIONE VEICOLO

Tipo veicolo _____	
Codice Casa _____	☐ NUOVO ☐ USATO del _____
Marca / Modello _____	
Targa _____	Telaio _____
Prezzo del veicolo _____ Antifurto _____	

INFORMATIVA PRIVACY - CONSENSO

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento. Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. La sede del Gruppo Covéa si trova all'86-90 rue St Lazare 75009 Parigi - Francia. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa al fine di concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo; realizzare operazioni di attività commerciale; consentire di proporre e gestire i reclami; condurre azioni di ricerca e di sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra; condurre azioni di prevenzione; elaborare statistiche e studi attuariali; combattere le frodi in materia di assicurazioni; condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore. Disponete di un diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di cancellazione, di limitazione e di chiedere la portabilità di determinati dati personali che vi riguardano, che potete esercitare presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 - Francia o per email, all'indirizzo: protectiondesdonnees@group-mma.fr. Ulteriori informazioni sui vostri diritti e sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nelle Condizioni di Assicurazione che vi sono state consegnate o che sono state messe a vostra disposizione al momento della sottoscrizione. In funzione dei prodotti assicurativi per i quali ha richiesto l'adesione, l'aderente dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e ricevuta in calce al Set informativo.

Firma del Richiedente/Utilizzatore **X** _____

COPERTURE ASSICURATIVE

Il Sottoscritto prende atto che le coperture assicurative e i servizi prescelti decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del Finanziamento o di attivazione della Locazione Finanziaria. Le durate ed i costi dei Servizi assicurativi della Società prescelti sono inclusi nel presente Modulo di Adesione. Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, nonché di aver letto, ben compreso ed accettato, i seguenti documenti relativi alla Polizza collettiva n. 8.427.290: l'informativa precontrattuale (Modulo Unico Precontrattuale) di cui al Reg. IVASS 40/2018 e ss. modifiche e integrazioni; i documenti costituenti il Set Informativo (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario), ai sensi del Reg. IVASS 41/2018 e ss. modifiche e integrazioni. Il Sottoscritto dichiara che gli è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle sue esigenze. Il Sottoscritto dichiara di non aver taciuto nessun elemento o circostanza di fatto idonea ad influire sulla valutazione del rischio e di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del c.c. Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole del proprio diritto di richiedere all'impresa le credenziali di accesso all'area riservata, al fine di gestire telematicamente i rapporti assicurativi. Il Sottoscritto autorizza Volkswagen Bank GmbH a trasmettere l'importo dei relativi e premi alla Società, nei termini e secondo le modalità da Volkswagen Bank GmbH convenute con le stesse Compagnie assicurative. Il Sottoscritto aderisce alla polizza collettiva n.8.427.290 di cui Volkswagen Bank GmbH è contraente e Intermediario per il PROGRAMMA di seguito richiamato. Gravano sull'Assicurato, in relazione alla copertura assicurativa della durata convenuta di _____ mesi, costi totali pari a € _____ (di cui € _____ sono riconosciuti all'intermediario).

GARANZIE OFFERTE (può essere attivato uno dei seguenti Programmi descritti in dettaglio nelle Condizioni di Assicurazione del Set Informativo).

NEW FIRST TRIP: Incendio, Furto, Valore a nuovo ⁽¹⁾ (per i primi 12 mesi). **Opzionale:** Estensione del valore a nuovo sui danni totali a 36 mesi ⁽²⁾.

NEW BUSINESS TOUR: Incendio, Furto, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi sociopolitici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo ⁽¹⁾ (per i primi 12 mesi), Assistenza, Minicollisione ⁽¹⁾ (per i primi 12 mesi).

NEW CLUB VOYAGE Collisione: Incendio, Furto, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi sociopolitici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo ⁽¹⁾ (per i primi 12 mesi), Assistenza, Minicollisione ⁽¹⁾ (per i primi 12 mesi), Collisione.

NEW CLUB VOYAGE Kasko: Incendio, Furto, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi sociopolitici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo ⁽¹⁾ (per i primi 12 mesi), Assistenza, Minicollisione ⁽¹⁾ (per i primi 12 mesi), Kasko.

NEW CLUB VOYAGE Light: Incendio, Furto, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi sociopolitici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo ⁽¹⁾ (per i primi 12 mesi), Assistenza, Minicollisione ⁽¹⁾ (per i primi 12 mesi), Kasko Euro 3.000. **Opzionale:** Kasko Euro 5.000 o Euro 15.000.

GARANZIE ACCESSORIE:

PACK PLUS: Assenza di degrado Estensione del valore a nuovo sui danni parziali fino a 36 mesi ⁽²⁾, aumento massimali Rottura Cristalli e Garanzia Urto o Collisione con animale selvatico.

PACK AUTO ⁽³⁾: Riacquisto franchigie coperte da una polizza CVT del cliente; Bonus fedeltà; Garanzia Pneumatici; Perdita del contenuto.

PACK VIC ⁽³⁾: Fatturato protetto, Perdita del Contenuto, veicolo in sostituzione.

⁽¹⁾ la garanzia è applicabile ai veicoli immatricolati da meno di 12 mesi; ⁽²⁾ in base alla durata della polizza; ⁽³⁾ le garanzie sono operanti per la durata di 12 mesi dalla data di effetto della polizza.

Garanzia accessoria riduzione dello scoperto Furto di 5 ☐ oppure di 10 ☐ oppure di 15 ☐ punti percentuali (valida per i programmi sopra indicati).

Il veicolo è dotato di antifurto ☐ NO ☐ SI (se sì, precisare se antifurto satellitare, volumetrico, elettronico o radiolocalizzatore) _____.

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti fornite per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

L'aderente intende pertanto assicurare il veicolo in base al Programma _____ con le seguenti garanzie:

Premio del Programma prescelto € _____ comprese imposte.

Firma del Richiedente/Utilizzatore **X** _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante (in caso di contratto intestato a persona giuridica).

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

- (a) Cognome e Nome: (inserire dati Venditore);
(b) in qualità di Addetto all'attività di distribuzione assicurativa per l'Intermediario (inserire Ragione Sociale Convenzionato) iscritto alla Sez. E del RUI, N. in data;
(c) sede legale/operativa:;
(d) telefono:; indirizzo di posta elettronica o PEC:

Si segnala che gli estremi identificativi e di iscrizione sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI), disponibile sul sito Internet dell'IVASS (www.ivass.it).

L'intermediario di cui sopra, per il tramite dei propri Responsabili/Addetti, svolge attività di intermediazione assicurativa in qualità di collaboratore dell'intermediario principale Volkswagen Bank GmbH (di seguito VWB), intermediario dell'Unione Europea con sede legale in Germania (Gifhorn Str. - Braunschweig (GERMANIA), registrato come intermediario assicurativo al n. D-HNQM-UQ9MO-22, Autorità di vigilanza tedesca Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

L'intermediario opera in Italia in regime di stabilimento, è iscritto nell'elenco annesso al Registro Unico degli Intermediari (RUI), iscrizione n. UE00762456, a decorrere dal 29.10.2024, ha sede secondaria in Milano, Via Privata Grosio n. 10/4, CAP 20151, telefono 02/330271, indirizzo di posta elettronica o PEC volkswagenbank@postacert.cedacri.it

Responsabile della sede secondaria in Italia: Dott. Alan Paolo Ruperto.

Si segnala che gli estremi identificativi e di iscrizione sopra indicati possono essere verificati consultando l'elenco annesso al Registro Unico Intermediari (RUI), disponibile sul sito Internet dell'IVASS (www.ivass.it).

La promozione dei prodotti assicurativi è svolta anche attraverso il sito Internet www.vwfs.it

Istituto competente alla vigilanza sull'attività di intermediazione assicurativa svolta in Italia dai soggetti su indicati: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale n. 21, 00187 ROMA.

SEZIONE II - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE:

VWB ha incarico per la distribuzione dei prodotti assicurativi delle seguenti imprese: Cardiff Assurances Risques Divers - Rappresentanza generale per l'Italia, Cardiff Assurance VIE - Rappresentanza generale per l'Italia, MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, Volkswagen Versicherung AG, Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni, Allianz S.p.A., Chubb European Group SE.

Per le Compagnie in questione, l'attività di intermediazione viene svolta congiuntamente con Enablia S.p.A. (iscrizione al RUI n. A000317603, iscritta dal 15 settembre 2009), con sede legale in Via Roberto Bracco n. 6, 20159 Milano, Tel.: 02 87087200, E-mail: reclami@enablia.eu, PEC: enablia@legalmail.it.

Le specifiche attività di intermediazione svolte da Enablia S.p.A. nell'ambito dell'intermediazione del presente prodotto riguardano attività di messa in copertura della clientela e tutte le attività che possono essere definite di post-vendita in particolare fornire assistenza alla clientela e collaborare alla gestione dei sinistri. Per i reclami riguardanti l'attività della Enablia S.p.A. l'assicurato deve inviare comunicazione scritta ai recapiti sopra indicati.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

- a) VWB ed i soggetti indicati nella Sezione I non sono detentori di partecipazioni dirette o indirette o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione.
b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di quote del capitale sociale o dei diritti di voto di VWB o dei soggetti indicati nella Sezione I.

L'intermediario VWB e l'impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen AG.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

- a) VWB ed i soggetti indicati nella Sezione I NON forniscono al contraente/aderente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
b) VWB ed i soggetti indicati nella Sezione I non forniscono al contraente/aderente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del Cliente.
c) VWB ed i soggetti indicati nella Sezione I non distribuiscono in modo esclusivo i prodotti di una o più imprese di assicurazione.
d) L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di distribuire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese con cui VWB intrattiene rapporti d'affari sono quelle elencate nella Sezione II del presente MUP.

SEZIONE V - INFORMAZIONI SULLE REMUNERAZIONI

- a) A fronte della propria attività di distribuzione assicurativa, VWB riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo, nonché, al raggiungimento di determinati volumi d'affari, eventuali remunerazioni aggiuntive sotto forma di partecipazioni agli utili delle imprese di assicurazione di cui è distributore. Con riferimento alla distribuzione dei prodotti della MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, il compenso percepito da VWB è costituito dalla commissione inclusa nel premio assicurativo, nonché da eventuali remunerazioni derivanti dalla partecipazione agli utili delle imprese di assicurazione di cui è distributore.
b) VWB non percepisce onorari direttamente dal Cliente.
c) Con riferimento all'offerta di contratti relativi all'assicurazione obbligatoria r.c. auto, ai sensi di quanto previsto in tema di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto dall'art. 131 del Codice delle assicurazioni e dall'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 23/2008, così come modificato e integrato dal provvedimento IVASS n. 76 del 2 agosto 2018, VWB distribuisce i prodotti delle seguenti imprese e percepisce le remunerazioni nella misura di seguito indicata:
– RCA ALLIANZ: aliquota provvigionale pari al 15% del premio assicurativo;
– RCA REALE MUTUA (POLIZZA LIBRO MATRICOLA DEALER): aliquota provvigionale pari al 10% del premio assicurativo.
d) Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, ai sensi dell'articolo 28 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, VWB dichiara di percepire le seguenti provvigioni:

Polizza distribuita - Compagnia Assicurativa	Provvigione massima in % su premio imponibile	Provvigione in Euro / € 500,00 di premio imponibile
ALTER EGO DUO PLUS - Cardiff Assurance VIE e Risques Divers ALTER EGO DUO PLUS DIPENDENTI PRIVATI - Cardiff Assurance VIE e Risques Divers ALTER EGO LEASING - Cardiff Assurance Risques Divers	45%	€ 225,00

L'importo fornisce un'indicazione esemplificativa di quanto percepito da VWB a fronte di un ipotetico premio imponibile assicurativo pari ad € 500,00 (per ciascun prodotto).

Nello specifico delle polizze sottoscritte dal Cliente, il valore puntuale delle provvigioni ricevute per ciascun prodotto acquistato è qui di seguito indicato:

- e) L'informativa di cui alle lettere precedenti è relativa ai compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, compresi i collaboratori iscritti nella sez. E del RUI e gli intermediari principali con cui sono in essere rapporti di collaborazione orizzontale.

SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- a) VWB ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 23.480,00. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
- b) Le modalità per il pagamento dei premi ammesse da parte di VWB sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il Contraente/aderente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione preponente oppure all'Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'Intermediario stesso. Qualora il reclamo sia di pertinenza di VWB e cioè riguardi l'attività svolta da questa società, dai soggetti indicati nella Sezione I, o da dipendenti o addetti degli stessi, il contraente/aderente potrà inoltrare il reclamo direttamente a VWB ad uno dei seguenti recapiti:

Indirizzo: Via Privata Grosio n. 10/4, 20151 Milano – Alla cortese Attenzione Uff. Customer Service Insurance

Tel. +39 02 330271

e-mail: assicurazioni@vwfs.com, PEC: volkswagenbank@postacert.cedacri.it

Qualora il reclamo sia invece di pertinenza dell'impresa preponente, e cioè riguardi il rapporto tra il contraente/aderente e la Compagnia che ha emesso la polizza, il reclamo potrà essere inoltrato direttamente all'impresa ai recapiti indicati nei DIP Aggiuntivi relativi ai singoli prodotti assicurativi, ai quali espressamente si rinvia. Nel caso dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l'Intermediario proponente/collaboratore che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all'Intermediario emittente/principale per conto del quale svolge l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'Intermediario principale. Anche in questo caso, si rinvia alle informazioni contenute nei DIP aggiuntivi.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di VWB o dell'impresa entro il termine di legge, il Contraente/aderente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente, attraverso le seguenti modalità: a mezzo posta ordinaria all'indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma; tramite fax al numero 06.42133206; a mezzo posta ordinaria alla casella e-mail: email@ivass.it; a mezzo PEC alla casella: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it.

- c) Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi dei prodotti assicurativi. In particolare:
- (I) ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 - (II) mediazione finalizzata alla conciliazione, per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (per avviarla, occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione, il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, nel luogo del Giudice territorialmente competente);
 - (III) negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite (il contraente/aderente può attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato, ai sensi del D.L. n. 132, 12 settembre 2014, e, in tal caso, le parti sottoscrivono un accordo con cui si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato).

SEZIONE VIII – INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL'OBBLIO ONCOLOGICO

VWB comunica al contraente che:

- a) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

